



Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026

D.L. 45/2025 / A.C. 2420

Dossier n° 124 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 27 maggio 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2420
D.L.	45/2025
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026
Date:	
presentazione:	22 maggio 2025
assegnazione:	22 maggio 2025
Commissione competente :	VII Cultura

Contenuto

L'**articolo 1** reca misure relative all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, in materia di **istituti tecnici**. In particolare, si prevede che alla **definizione degli indirizzi**, delle **articolazioni** e dei corrispondenti **quadri orari** e dei **risultati di apprendimento** dei nuovi percorsi di istruzione tecnica si provveda non più tramite l'adozione di un decreto ministeriale, ma sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente, del curriculum e nei limiti del monte orario di cui agli Allegati al decreto-legge in esame. Parimenti, si dispone che la disciplina del rilascio da parte degli istituti tecnici, a domanda dell'interessato, della **certificazione delle competenze** acquisite non sia più definita tramite decreto ministeriale ma sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui ad uno specifico Allegato del medesimo decreto-legge. Il **riordino complessivo e definitivo della materia** è quindi rinviato ad un successivo **regolamento di delegificazione**.

L'**articolo 1-bis**, **introdotto al Senato** e composto da quattro commi, introduce due nuovi istituti contrattuali relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, inserendo gli articoli 22-*bis* e 22-*ter* nella L. n. 240/2010. I nuovi istituti sono **gli incarichi post-doc** e **gli incarichi di ricerca**.

L'**articolo 2** prevede cinque novelle alla disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente. In particolare, **al comma 1**, si consente l'integrazione della graduatoria di merito dei concorsi PNRR con i candidati **idonei, fino a coprire il 30% dei posti banditi**. Le graduatorie in questione sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale ed in via prioritaria rispetto a quelle dei concorsi precedenti al PNRR. **Al comma 2**, si prevede la costituzione di un **elenco regionale**, a partire dall'anno scolastico 2026/27 e con aggiornamento annuale, in cui potranno inserirsi, per la futura assunzione in ordine di concorso, tutti coloro che hanno superato la prova orale di un concorso bandito a decorrere dal 2020, e si dispone che i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria **accettano** ovvero rifiutano la sede scolastica loro assegnata **entro cinque giorni dalla data di assegnazione**, e in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. Il **comma 3** dispone che, per identificare le graduatorie di concorso da cui attingere nell'ambito della quota di posti da assegnare per scorrimento delle graduatorie pregresse, le frazioni di posto sono arrotondate, non più per difetto, bensì per eccesso se maggiori o uguali a 0,5. Il **comma 4** statuisce che le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025. Il **comma 4-bis**, introdotto al Senato, chiarisce che le graduatorie dei concorsi PNRR integrate ai sensi del comma 1 sono utilizzate in via prioritaria anche rispetto a quelle del concorso bandito per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria bandito nel 2023. Il medesimo comma, inoltre, **proroga sino al suo esaurimento la graduatoria** relativa alla procedura

straordinaria indetta con il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e ne prevede l'utilizzo a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

L'articolo 2-bis dispone, per ciascuno degli anni 2025-2026, l'incremento di 6 milioni di euro del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato relativo al personale dell'Area V della dirigenza.

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda all'emanazione di un nuovo bando, e allo scorrimento delle graduatorie scaturite dei bandi già indetti, per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 1.1 della M4C1 del PNRR in materia di **asili nido e di scuole dell'infanzia**, dedicando a tal fine una somma complessiva di **819.699.113,93 euro**, precedentemente allocata in favore di altre misure PNRR di competenza del medesimo Ministero. Con una modifica introdotta al Senato si è consentito che le **risorse che risultino non impiegate** per le finalità sopra citate possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi.

Il **comma 2-bis** dell'articolo 3, **introdotto al Senato**, differisce al 31 luglio 2025 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti per le cd. piccole opere devono provvedere all'inserimento, all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Si differisce inoltre al 31 ottobre 2025, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di revoca delle risorse medesime, previsto in caso di inadempienza da parte dei comuni beneficiari.

I **commi 2-ter e 2-quater** dell'articolo 3, introdotti al Senato, incrementano la **dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di 10.000.000 di euro** per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici.

L'articolo 3-bis introdotto al Senato, interviene sulla normativa che regola la corresponsione da parte dello Stato dei **canoni di locazione all'INAIL** per gli interventi da quest'ultimo ente realizzati nell'ambito del **programma di iniziative di elevata utilità sociale** di cui alla legge di bilancio 2018. In particolare, si **circoscrive** l'ambito materiale della norma ai soli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente da tale istituto.

L'articolo 3-quater, introdotto al Senato, modifica la disciplina in materia di **semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali**, in attuazione del PNRR. In particolare, le modifiche previste estendono l'utilizzo dei **ribassi d'asta**, laddove disponibili, agli appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro, in seguito a modifiche rese necessarie in fase di sviluppo progettuale. Si introducono inoltre disposizioni volte a chiarire a quali condizioni è possibile effettuare, con contestuale comunicazione, **le varianti in corso d'opera**, e a prevedere la possibilità di utilizzare i **ribassi d'asta** per i **progetti** di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito che siano **confluiti successivamente nel PNRR**, per adeguare i progetti al principio del **Do no significant harm (DNSH)**.

L'articolo 3-quinquies, introdotto al Senato, modifica il comma 2, articolo 2, decreto-legge n. 19 del 2024 per quanto concerne la **flessibilità riconosciuta ai soggetti attuatori e alle amministrazioni titolari** in presenza di **disallineamenti o incoerenze rispetto al cronoprogramma procedurale e finanziario** stabilito. Con la modifica in esame si specifica che non si applicano le misure sanzionatorie previste in caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi e negli altri strumenti **non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi del PNRR**, qualora il soggetto attuatore e l'Amministrazione titolare della misura attestino la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente stabiliti dal PNRR.

L'articolo 3-sexies, introdotto al Senato, dispone l'adozione di un decreto ministeriale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il quale **individuare le attività** finanziate dal Ministero dell'istruzione e del merito, **in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione**.

L'articolo 3-septies, introdotto al Senato, interviene in materia di attuazione dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, sostituendo la normativa attuativa di tale investimento in particolare in materia di **incentivi all'assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese**. Nello specifico, a parità di risorse complessive stanziato, l'esonero contributivo previsto fino ad oggi è sostituito da un **contributo pari a 10.000 euro per ciascuna unità di personale assunta**, di cui l'impresa potrà fruire sotto forma di **credito di imposta**, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2026.

L'**articolo 3-octies**, inserito nel corso dell'esame al **Senato**, dispone che le **anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR** possono essere autorizzate, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, **a condizione** che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle **spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento** del costo dell'intervento.

L'**articolo 3-novies**, introdotto al **Senato**, istituisce il **sesto quadrimestre** nell'ambito della tornata dell'**abilitazione scientifica nazionale 2023-2025**, disponendo al contempo che le domande debbano essere presentate tra il 4 luglio 2025 e il 10 novembre 2025, che i lavori si concludano entro il 10 marzo 2026 e che le commissioni nazionali di valutazione siano prorogate fino al 17 agosto 2026.

L'**articolo 4** detta disposizioni urgenti per l'attuazione della **riforma delle guide turistiche**.

Al **comma 1** viene autorizzata, al fine di far fronte alle **spese relative all'esame di abilitazione dell'esercizio di guida turistica**, una spesa di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026, e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il **comma 2** definisce gli **oneri** derivanti dall'attuazione del presente articolo, e stabilisce che ad essi si provveda mediante **riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2025, a tal fine utilizzando parzialmente l'**accantonamento** relativo al **Ministero del turismo**.

L'**articolo 4-bis** – inserito al **Senato** – differisce ulteriormente, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026, il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici o educativi.

In particolare, il differimento concerne:

- la decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso;
- la decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio". Nella fase transitoria, resta, dunque, ferma la condizione – meno restrittiva – che la procedura successiva sia classificata come "moderata" ovvero come "lieve" o come "non risveglio".

L'**articolo 5, comma 1**, stabilisce che non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento. Il **comma 2** abroga una previsione che aveva fatto salve le disposizioni del testo unico in materia di istruzione facenti riferimento agli istituti tecnici e professionali, escludendole da un'abrogazione disposta in precedenza. Per effetto di tale previsione, si determina ora l'abrogazione totale anche di tali disposizioni. Il **comma 3** introduce una specifica disciplina per lo svolgimento degli esami di idoneità che possono essere sostenuti dall'alunno o dallo studente nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Il **comma 4, lettera a)**, abroga la disposizione che aveva chiamato l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a predisporre un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. La **lettera b)** rinvia a decorrere **dall'anno scolastico 2025/2026**, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'applicazione, alle scuole paritarie, delle disposizioni sulla redazione della pagella elettronica degli alunni, sulla messa a disposizione della stessa alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale nonché sull'adozione dei registri on line e l'invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. Tale lettera prevede altresì che le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere **dall'anno scolastico 2025/2026**.

L'**articolo 6, comma 1**, incrementa di 1 milione di euro, per l'anno 2025, e di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione dello stanziamento per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti.

Il **comma 1-bis, inserito dal Senato**, modifica i requisiti per l'erogazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti universitari fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. In particolare, la **lettera a) n. 1)** specifica che, fermi restando i requisiti

dell'appartenenza a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro e della mancata percezione di altri contributi pubblici per l'alloggio, gli studenti fuori sede devono essere iscritti alle università statali "non aventi carattere residenziale", non devono essere iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno e, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, devono aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo devono aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. In base alla **lettera a) n. 2)** gli ultimi due requisiti non sono richiesti per gli studenti con disabilità. Inoltre, non accedono al fondo per il sostegno agli studenti fuori sede gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario. La **lettera b)** modifica la procedura di adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca cui è demandata la disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse del fondo finalizzato a corrispondere il predetto contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede, espungendo la previsione relativa all'acquisizione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e prevedendo invece che esso sia ora solo "sentito". Il **comma 1-ter, inserito dal Senato**, incrementa di 9,5 milioni di euro per il 2025 il fondo predetto, recando la clausola di copertura dei relativi oneri.

L'**articolo 6-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce misure in materia di **Carta del docente**. In particolare, al **comma 1**, introduce un'ulteriore possibilità di utilizzo della Carta, stabilendo che essa possa essere impiegata anche per la fruizione di **prodotti dell'editoria audiovisiva**. Il medesimo comma prevede, inoltre, che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché l'importo nominale della stessa siano stabiliti con **decreto** a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, mentre per quanto riguarda l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri già definiti. Dispone, inoltre, che i **soggetti presso i quali è utilizzata la Carta** del docente, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettono la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di validazione dei relativi buoni, mentre ai fini del pagamento dei crediti maturati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, a mente del **comma 2**, gli stessi soggetti trasmettono la fattura relativa ai buoni validati entro tale data, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

L'**articolo 7**, costituito da un unico comma, estende fino agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità ([in precedenza prevista fino all'a.s. 2024/2025](#)) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei per l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

L'**articolo 8** prevede che risorse pari a **1 milione di euro**, per l'esercizio finanziario **2025**, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, siano utilizzate per la definizione di percorsi di **formazione e informazione destinati ai docenti** per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.

L'**articolo 9**, al **comma 1**, modifica la disciplina del **concorso** pubblico per i funzionari da destinare agli **uffici scolastici regionali** autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione e del merito dall'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Le modifiche introdotte prevedono lo **svolgimento** del concorso **su base territoriale** e il supporto della **commissione** per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (**RIPAM**) per l'espletamento della procedura. Al **comma 2**, si provvede alla **copertura finanziaria** dei maggiori oneri conseguenti alla regionalizzazione della procedura concorsuale.

L'**articolo 9-bis**, introdotto al **Senato**, **modifica la disciplina** che riguarda la **nomina del direttore generale** dell'[Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione \(INVALSI\)](#), al fine di adeguare l'organizzazione del predetto istituto alle maggiori responsabilità derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'**articolo 9-ter**, introdotto al **Senato**, **modifica la disciplina** in materia di **compensi** da corrispondere al **personale impegnato** nell'espletamento delle **procedure concorsuali**. In particolare, vengono **inclusi** tra i soggetti ai quali spetta un compenso, i **componenti del comitato tecnico scientifico e della Commissione nazionale**.

L'**articolo 9-quater**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, assegna alla **Struttura tecnica** per la promozione della **filiera formativa tecnologico-professionale** una **posizione dirigenziale di livello non generale** e ricomprende nell'ambito del personale assegnabile alla Struttura anche il personale scolastico. La disposizione prevede, inoltre, che la Struttura opera in raccordo con il competente Dipartimento del

Ministero dell'istruzione e del merito (ossia il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) e che l'organizzazione e il funzionamento della stessa siano definiti con decreto ministeriale.

L'**articolo 10**, al **comma 1**, rinnova, anche per l'anno **2025**, l'autorizzazione di spesa, già prevista per il 2024 e pari ad **1 milione di euro annui**, per l'**ampliamento dell'offerta formativa** connessa ai processi di internazionalizzazione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), disposta nell'ambito del **Piano Mattei**.

Il **comma 1-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede una **esenzione dall'imposta sul reddito** delle persone fisiche per le somme corrisposte a titolo di **borse di studio erogate** dallo Stato, dalle regioni, dalle Fondazioni *ITS Academy* e da altri soggetti pubblici **agli studenti iscritti ai percorsi formativi ITS Academy**.

I **commi 1-ter e 1-quater**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono che nella nozione di credito formativo sono ricondotte anche le **competenze acquisite all'estero** e che il riconoscimento delle stesse compete agli *ITS Academy*.

L'**articolo 10-bis**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce un'ulteriore nuova **disciplina transitoria** relativa alla **mobilità interregionale dei dirigenti scolastici** esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/2026.

L'**articolo 11** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli per un totale di 22 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 26 articoli, per un totale di 51 commi; esso appare riconducibile a due generali esigenze: la prima relativa alla tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), esigenza che, testo originario del decreto, trova declinazione solo con riferimento alle scadenze del PNRR relative al settore scolastico; la seconda invece di intervenire nel settore scolastico, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 4 finalità: 1) assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026; 2) prevedere disposizioni in materia di parità scolastica; 3) garantire, per l'anno scolastico 2025/2026, il regolare svolgimento delle attività e la corretta erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie; 4) prevedere percorsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile; il provvedimento appare quindi qualificabile come "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 3, comma 2-bis (contributi ai comuni per investimenti infrastrutturali "piccole opere"), dell'articolo 4-bis (procedure sugli animali a fini scientifici o educativi) e dell'articolo 3-novies (in tema di abilitazione scientifica nazionale in ambito universitario).

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 51 commi, 11 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 regolamento di delegificazione, 7 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura.

Il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 marzo 2025, è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" a dieci giorni di distanza, il 7 aprile 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'articolo 1, comma 1, relativo all'attuazione della riforma 1.1. della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, in tema di istituti tecnici, si inserisce in un contesto normativo peculiare, di cui si fornisce una breve ricostruzione: l'attuazione della riforma è stata avviata con l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale prevede il riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica, incidendo sul quadro vigente delineato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010; il regolamento attuativo della citata disposizione legislativa non è stato tuttavia ancora adottato; di esso, infatti, secondo il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 91 del 7 agosto 2024, è stato approvato uno schema preliminare, che tuttavia non è stato trasmesso al Parlamento per il prescritto parere da parte

delle Commissioni competenti; allo scadere del termine previsto dal PNRR per la sua adozione definitiva è entrato in vigore il decreto-legge n. 208 del 2024, il cui articolo 9, introducendo nel menzionato articolo 26 il nuovo comma 4-bis, ha disposto che per l'anno scolastico 2025/2026 il regolamento di riordino venisse sostituito da un decreto ministeriale, così derogando, seppur in modo implicito, all'articolo 17, comma 2, della l. n. 400/1988, come rilevato nel parere del Comitato per la legislazione reso nella seduta del 15 gennaio 2024 sul menzionato decreto-legge n. 208; tale decisione, come si evince dalla relazione illustrativa del citato decreto-legge n. 208, era dovuta al fatto che "non era stato possibile completare l'iter di emanazione del regolamento attuativo [...] entro il termine previsto del 31 dicembre 2024"; il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in esame è il decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024, il quale individua le misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 26; così ricostruito il contesto normativo, l'articolo 1, comma 1, alle lettere *a)* e *b)*, del provvedimento in esame interviene nuovamente sul decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sopprimendo il riferimento ai due decreti ministeriali ancora mancanti per il completamento dell'attuazione della riforma e disponendo che, ai fini dell'attuazione del menzionato articolo 26, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente (c.d. PECUP) di cui all'Allegato 2-bis e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter.

L'articolo 1, al comma 2, demanda il riordino della disciplina degli istituti tecnici a un regolamento di delegificazione su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; in proposito, posto che l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamato dalla disposizione in esame, prevede che l'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare da parte del Governo in materie non coperte da riserva assoluta di legge è funzionalmente condizionata alla previa determinazione delle norme generali regolatrici della materia, *si valuti l'opportunità di individuare le norme regolatrici della materia che specifichino le modalità con le quali si provvederà al riordino degli istituti tecnici*; si ricorda inoltre che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012 ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge.

L'articolo 3-octies, intervenendo sull'art. 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, dispone che le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR può essere autorizzata, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, a condizione che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento del costo dell'intervento; rilevato che l'attestazione dell'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR costituiscono condizioni già contemplate dal precedente comma dell'articolo novellato, *si valuti l'opportunità di disporre un più efficace coordinamento con la richiamata disposizione*.